

Nota Informativa e Condizioni Contrattuali

POvita *A*ZIONE PIÙ

30.6.2005

distribuito da



MOD. 50.3058.16

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 94.200.000 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)

1

NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente Nota Informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della stipulazione del contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare in modo corretto e completo l'opportunità di sottoscrivere l'assicurazione vita index linked denominata **"Azione più"**.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Definizioni



Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale nominale:

coincide con il premio versato. Il capitale nominale è alla base del calcolo delle prestazioni e del valore di riscatto.

Caricamento:

è la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

ISVAP:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di as-

sicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.

Data di fixing:

è la data di decorrenza delle specifiche attività finanziarie che la Società ha acquistato per far fronte agli impegni assunti e coincide con la data di decorrenza del contratto.

Derivato:

strumento finanziario il cui valore dipende da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.

Durata del contratto:

è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

Polizza:

è il documento composto dalla scheda contrattuale e dalle Condizioni Contrattuali; descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente.

Premio:

somma unica che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto.

Prestazioni assicurate:

sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Rating (o merito creditizio):

è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Sta-

to o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

Recesso dal contratto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni Contrattuali.

Riscatto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, di risolvere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Scheda contrattuale:

è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale, la data di fixing, ecc...).

Società:

è la POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A..

Soggetti abilitati:

sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale o l'Ufficio distaccato della Stessa.

3

Sezione A - Informazioni relative alla Società

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, via Università, 1 43100 Parma.

L'Ufficio distaccato della Società ha sede in Via Armorari, 4 – 20123 Milano.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero Industria e Commercio del 21/06/1990 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 29/06/1990).

Sezione B - Avvertenze per il contraente

4

Azione più è un'assicurazione vita a premio unico index linked di capitale differito indicizzato con cedole e bonus di premorienza, destinata a soggetti che, alla decorrenza del contratto, non abbiano superato il 90° anno di età.

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l'entità delle somme dovute dalla Società dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento costituiti da indici o da strumenti finanziari.

Pertanto le assicurazioni index linked comportano rischi finanziari a carico dei Contraenti, riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle somme dovute ai parametri stessi.

Come più dettagliatamente descritto nella successiva Sezione C, **Azione più** ha le seguenti caratteristiche.

- Le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (vedi punto C.1.1), dovute a titolo di cedole e di capitale a scadenza, sono condizionate dalla solvibilità del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie (vedi punto C.2) che la Società ha appositamente acquisito a copertura degli impegni assunti con questa assicurazione; la maturazione delle cedole dipende anche dall'andamento dei titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (vedi punto C.1.1.2).

Per dette prestazioni la Società non fornisce alcuna garanzia di risultato minimo; quindi, in caso di insolvenza del soggetto emittente, non è esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato dal Contraente.

- La prestazione dovuta in caso di premorienza dell'Assicurato

(vedi punto C.1.2) è direttamente collegata al valore delle suddette attività finanziarie, ad eccezione di un bonus garantito dalla Società.

In caso di decesso non è quindi esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato.

- L'importo pagabile in caso di riscatto dell'assicurazione (vedi punto C.8) è direttamente collegato al valore delle richiamate attività finanziarie, senza un minimo garantito.

L'operazione di riscatto potrebbe quindi comportare una perdita rispetto al premio versato.

In relazione alla natura dei parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione di **Azione più** comporta per il Contraente i profili di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario; il rating (merito creditizio) dell'emittente delle specifiche attività finanziarie acquisite dalla Società attenua, ma non elimina, i rischi a carico del Contraente:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità del prezzo di un titolo dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) che dalle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo è negoziato (rischio generico o sistematico);
- il rischio connesso all'eventualità che l'emittente di un titolo di debito (es. obbligazioni), per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il prezzo del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi del grado di solvibilità (merito creditizio) dell'emittente; un indicatore sintetico del merito creditizio di un emittente è il rating che viene assegnato da agenzie internazionali indipendenti;
- il rischio collegato alla variabilità del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e quindi sul rendimento) del titolo in modo tanto più accentuato - soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso - quanto più è lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato com-

- porterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato; nel presente caso, le specifiche attività finanziarie a copertura degli impegni della Società non sono oggetto di un'effettiva trattazione: il loro valore viene calcolato da un soggetto appositamente designato (Agente per il Calcolo), come precisato al successivo punto C.2.

5

Sezione C - Informazioni sull'assicurazione

C.1 Prestazioni

Azione più fornisce le prestazioni illustrate ai seguenti punti C.1.1 e C.1.2.

Il capitale nominale è pari al premio unico versato.

C.1.1 Prestazioni in caso di vita

La Società corrisponderà ai Beneficiari designati, qualora l'Assicurato sia in vita:

- alle date riportate nella tabella che segue, la cedola maturata, calcolata come illustrato al successivo paragrafo C.1.1.1.

	DATA MATURAZIONE CEDOLA	CEDOLA
1 ^a	30-dic-2006	fissa
2 ^a	31-dic-2007	variabile
3 ^a	30-dic-2008	variabile
4 ^a	30-dic-2009	variabile
5 ^a	30-dic-2010	variabile

- alla scadenza del contratto il capitale nominale.

Poiché la Società non garantisce alcun importo minimo per le suddette prestazioni, i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie, di cui al successivo punto C.2, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere l'adempimento degli obblighi dell'emittente stesso relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso

del capitale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni nella stessa misura in cui l'emittente sarà in grado di far fronte ai rispettivi obblighi. Soltanto in questa eventualità, le prestazioni complessivamente corrisposte in caso di vita dell'Assicurato potrebbero risultare inferiori al premio versato.

C.1.1.1 Modalità di calcolo delle cedole

La prima cedola è pari al prodotto del capitale nominale per l'aliquota fissa del 4,0%.

Le cedole dalla seconda alla quinta sono ottenute come prodotto del capitale nominale per la performance del paniere, purché positiva, calcolata alla data di osservazione.

La performance del paniere è la media aritmetica delle variazioni limitate delle singole azioni.

La variazione limitata di un'azione è la variazione registrata limitata superiormente all'8%.

La variazione registrata si ottiene come rapporto tra:

- la differenza tra il prezzo del titolo utilizzato ai fini del calcolo del valore paniere ed il prezzo del titolo stesso alla data di fixing;
- il prezzo del titolo alla data di fixing.

Il paniere di riferimento è costituito dall'insieme di 10 titoli azionari elencati nella Tabella A, di cui al successivo punto C.1.1.2.

La data di fixing, riportata sulla scheda contrattuale, coincide con il 30/06/2005.

Le date di osservazione sono rispettivamente:

- per la seconda cedola, il 17/12/2007;
- per la terza cedola, il 16/12/2008;
- per la quarta cedola, il 16/12/2009;
- per la quinta cedola, il 16/12/2010.

Il prezzo di un'azione è:

- il suo prezzo di riferimento, nel caso in cui tale azione sia quotata sul mercato borsistico italiano;

oppure:

- il suo prezzo ufficiale di chiusura, nel caso in cui tale azione sia quotata su un mercato borsistico estero.

Qualora in occasione di una data di osservazione la borsa di quotazione relativa ad una o più delle azioni elencate nella Tabella A del successivo punto C.1.1.2 risultasse chiusa, tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui tutte le borse che figurano nella predetta tabella risultino aperte.

Nel caso in cui si verifichi, in concomitanza con la data di fixing o con una delle date di osservazione, un evento che comporti la sospensione delle negoziazioni su una delle azioni incluse nel paniere di riferimento (ad esempio a causa di eccesso di rialzo o di ribasso oppure un evento di turbativa del mercato), tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui saranno state riprese le negoziazioni su quel titolo, a condizione che non siano passati più di cinque giorni dalla prefissata data durante i quali tutte le borse indicate nella precedente tabella risultino aperte. Altrimenti verrà considerata come data (di fixing o di osservazione) il quinto giorno successivo alla prefissata data, e si adotterà quale prezzo dell'azione il valore determinato dall'Agente per il Calcolo (Calyon).

Infine, nel caso in cui si verifichi un evento che esula dall'ordinaria amministrazione di una delle società emittenti i titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (quale ad esempio l'esclusione dalle quotazioni, una fusione, una scissione, una liquidazione), il titolo azionario potrà essere sostituito con un altro avente le medesime caratteristiche e verrà adottato quale prezzo rilevato in corrispondenza di una data di osservazione quello determinato dal predetto Agente per il Calcolo.

C.1.1.2 Paniere di riferimento a cui sono collegate le prestazioni in caso di vita sotto forma di cedole

Il Paniere di riferimento è costituito dai 10 titoli azionari riportati nella seguente tabella, che contiene anche l'indicazione della borsa in cui ciascun titolo è quotato.


AZIONE	BORSA
Veolia Env.	Parigi
Suez Lyonn E	Parigi
Kelda	Londra
Amgen	New York (Nasdaq)
Chiron	New York (Nasdaq)
Genentech C/P	New York (Nyse)
Serono	Zurigo
United Tech.	New York (Nyse)
Vestas Wind	Copenaghen
Ebara Corp	Tokio

Tabella A – Elenco delle azioni che costituiscono il paniere di riferimento

I prezzi dei titoli azionari sopra elencati sono pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".

A scopo indicativo, si riporta nei grafici seguenti l'andamento delle quotazioni delle azioni componenti il paniere di riferimento, rilevate con frequenza giornaliera per gli ultimi dieci anni (o per il minor numero di anni disponibili), dal 19/04/1995 al 15/04/2005.


È evidente tuttavia che l'andamento passato delle quotazioni delle azioni non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione delle stesse.




VEOLIA ENV.



KELDA




SUEZ LYONN E




AMGEN


CHIRON




UNITED TECH.




GENENTECH C/P




VESTAS WIND





SERONO



EBARA CORP

C.1.2 Prestazione in caso di premorienza

In caso di premorienza dell'Assicurato è prevista la riscossione da parte dei Beneficiari designati, di un capitale pari al valore dell'investimento maggiorato di un bonus.

Il valore dell'investimento è ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al successivo punto C.2, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società avrà ricevuto la denuncia del decesso. Il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie rappresenta quindi il parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione per il caso di premorienza.

L'importo del bonus, che non potrà comunque superare *EUR* 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

ETÀ ALLA DECORRENZA	MASCHI	FEMMINE
15-60	6,00%	15,00%
61-80	0,70%	1,00%
81-oltre	0,10%	0,10%

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore dell'investimento: poiché i rischi finanziari richiamati restano così totalmente a carico del Contraente, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe anche risultare inferiore al capitale nominale.

C.2 Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

A copertura degli impegni assunti con questa assicurazione, la Società dispone di specifiche attività finanziarie costituite da un titolo strutturato composto da una componente obbligazionaria ed una derivata di seguito descritte.

Il capitale in caso di premorienza (punto 1.2) e il valore di riscatto (punto 7) sono direttamente dipendenti dal valore unitario di riferimento delle attività finanziarie. È quindi necessario che il Contraente, per valutare al meglio il profilo di rischio dell'operazione, conosca le informazioni riguardanti l'emittente (alla data di riferimento del 29 aprile 2005) e le caratteristiche delle attività finanziarie stesse, come illustrate al seguente punto 2.1.

Sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in corrispondenza della denominazione "Azione Più 30/12/2010", verrà pubblicato il valore unitario di riferimento delle attività finanziarie, determinato dall'Agente per il Calcolo, relativo al primo giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in percentuale.

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento, i pagamenti della Società collegati al corrispondente valore dell'investimento verranno rinviati fino a quando il valore unitario di riferimento si renderà nuovamente disponibile.

Titolo strutturato

Il titolo strutturato, denominato “Bear Stearns 5 ½ year Magnum Coupon 30/06/2005-30/12/2010” (codice ISIN XS0218234069), è emesso da Bear Stearns Companies INC, 383 Madison Avenue, New York, NY 10179 United States. Il merito creditizio dell’emittente – informazione essenziale per valutare il rischio di controparte – risulta dai rating assegnati: “A1” Moody’s, “A” Standard & Poor’s e A+ Fitch (le principali agenzie internazionali).

Di seguito sono riportate le altre caratteristiche del titolo:

- Durata: 5 anni ½ (dal 30 giugno 2005 al 30 dicembre 2010)
- Prezzo acquisto: 94,20% del valore nominale
- Valuta di denominazione: Euro
- Mercato di quotazione: Londra
- Agente per il Calcolo: Calyon

Componente obbligazionaria

La componente obbligazionaria fornisce la prima cedola fissa e rimborsa il capitale nominale a scadenza. Questa componente fornisce un tasso annuo di rendimento effettivo lordo del 2,06% composto.

- Valore di emissione: 87,45% del valore nominale
- Cedola garantita: 4% del valore nominale (in pagamento il 30/12/2006)
- Valore di rimborso pari al valore nominale

Componente derivata

La componente derivata è composta da una serie di opzioni call indicizzate sulla performance del paniere di azioni che consentono il pagamento delle quattro cedole variabili e una serie di opzioni digitali che si attivano qualora sia stata pagata precedentemente una cedola pari all’8%.

- Valore di emissione: 6,75% del valore nominale
- Cedole variabili: di importo massimo dell’8%; qualora venga pagata almeno una volta una cedola pari all’8% le cedole successive saranno almeno pari al 4%

C.3 Esempificazione dell'andamento delle prestazioni

Le seguenti esemplificazioni hanno lo scopo esclusivo di agevolare la comprensione del meccanismo di indicizzazione, evidenziando come l'importo delle prestazioni dipende dall'andamento dei parametri di riferimento.

Negli esempi che seguono, facendo riferimento ad un assicurato maschio di 50 anni, ipotizziamo il versamento di un premio unico pari a **EUR** 10.000,00 al quale corrisponde un capitale nominale di **EUR** 10.000,00.

Sono stati ipotizzati inoltre i dati utilizzati per il calcolo della performance del paniere (valore di fixing e valori alle date di osservazione).

C.3.1 Esempificazione delle prestazioni in caso di vita

Prima cedola

L'importo della prima cedola è predeterminato ed è pari al 4,0% del capitale nominale. Pertanto l'importo pagato sarà:

$$\text{EUR } 10.000,00 \times 4,0\% = \text{EUR } 400,00$$

Cedole successive

L'importo delle cedole successive alla prima è determinato come segue.

Nella tabella sottostante sono ipotizzati i prezzi dei titoli azionari alla data di fixing e alle varie date di osservazione.

Titolo	Valuta	Valore alla data di Fixing 30/06/2005	Seconda cedola pagata in data 31/3/2007	Terza cedola pagata in data 31/12/2008	Quarta cedola pagata in data 31/12/2009	Quinta cedola pagata in data 31/12/2010
			Valore del 17/12/2007	Valore del 16/12/2008	Valore del 16/12/2009	Valore del 16/12/2010
Veolia Env.	Euro	28,39	25,12	31,2	31,55	25,11
Suez Lyonn E	Euro	21,1	19	25,21	23,5	21,02
Kelda	Sterlina	618,5	652,2	680	685	652,2
Amgen	Dollaro	59,9	59,1	50	65,2	80,17
Chiron	Dollaro	35,49	35,22	40,17	38,56	35,98
Genentech C/P	Dollaro	69,35	70	77,2	75,4	71,3
Serono	Euro	860,5	822,21	930,1	940,3	823,23
United Tech.	Dollaro	97,55	100,01	107,3	106,13	103,01
Vestas Wind	Euro	79	81	87,2	86,5	84
Ebara Corp	Yen	446	430	510	500	432

A fronte dei predetti valori si evidenzia, di seguito, la variazione registrata da ciascun titolo da utilizzare per il calcolo della cedola e la variazione limitata superiormente all'8%.

La variazione registrata si ottiene come rapporto tra:

- la differenza tra il prezzo del titolo utilizzato ai fini del calcolo del valore paniere ed il prezzo del titolo stesso alla data di fixing;
- il prezzo del titolo alla data di fixing.

Nella tabella sottostante si riportano le performance del paniere in occasione del pagamento delle varie cedole.

Titolo	Seconda cedola		Terza cedola		Quarta cedola		Quinta cedola	
	Variazione		Variazione		Variazione		Variazione	
	registrata	limitata	registrata	limitata	registrata	limitata	registrata	limitata
Veolia Env.	-11,52%	-11,52%	9,90%	8,00%	11,13%	8,00%	-11,55%	-11,55%
Suez Lyonn E	-9,95%	-9,95%	19,48%	8,00%	11,37%	8,00%	-0,38%	-0,38%
Kelda	5,45%	5,45%	9,96%	8,00%	10,80%	8,00%	5,45%	5,45%
Amgen	-1,34%	-1,34%	-16,53%	-16,53%	8,85%	8,00%	33,84%	8,00%
Chiron	-0,76%	-0,76%	13,19%	8,00%	8,65%	8,00%	1,38%	1,38%
Genentech C/P	0,94%	0,94%	11,32%	8,00%	8,72%	8,00%	2,81%	2,81%
Serono	-4,45%	-4,45%	8,09%	8,00%	9,27%	8,00%	-4,33%	-4,33%
United Tech.	2,52%	2,52%	9,99%	8,00%	8,80%	8,00%	5,60%	5,60%
Vestas Wind	2,53%	2,53%	10,38%	8,00%	9,49%	8,00%	6,33%	6,33%
Ebara Corp	-3,59%	-3,59%	14,35%	8,00%	12,11%	8,00%	-3,14%	-3,14%
Performance del paniere		-2,02%		5,55%		8,00%		1,02%

La performance del paniere infine viene calcolata come media aritmetica delle variazioni limitate sopra riportate.

- *Seconda cedola*

Al fine del calcolo della cedola si considera la performance del paniere pari a -2,02%. Poiché tale valore risulta essere negativo, la seconda cedola sarà pari a 0.

- *Terza cedola*

Al fine del calcolo della cedola si considera la performance del paniere pari al 5,55%. Pertanto l'importo pagato sarà:

$$\text{EUR } 10.000,00 \times 5,55\% = \text{EUR } 555.$$

- *Quarta cedola*

Al fine del calcolo della cedola si considera la performance del paniere pari all'8%. Pertanto l'importo pagato sarà:

EUR 10.000,00 x 8,00% = EUR 800.

Le successive cedole avranno come valore minimo 4% del capitale nominale.

- *Quinta cedola*

Essendo stata pagata in precedenza una cedola pari all'8% (quarta cedola) la quinta cedola, è comunque pari al 4% del capitale nominale nonostante la performance del paniere sia inferiore (1,02%). Pertanto l'importo pagato sarà:

EUR 10.000,00 x 4,00% = EUR 400.

C.3.2 Esempificazione delle prestazioni in caso di premorienza

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3
Valore unitario di riferimento	94,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (€)	9.400,00	11.000,00	8.000,00
Bonus (€)	600,00	600,00	600,00
Capitale di premorienza (€)	10.000,00	11.600,00	8.600,00

C.4 Opzioni

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede opzioni a scadenza.

C.5 Costi

Per la sottoscrizione del contratto è previsto un caricamento implicito dell'5,80%, derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto degli attivi messi a copertura degli impegni assunti dalla Società. Ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto dei titoli a cui sono collegate le prestazioni ed il valore di riscatto. Detto caricamento è comprensivo del costo per il rischio di morte che dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

C.6 Durata del contratto

Per tutti i contratti la durata dell'assicurazione è stabilita in 5 anni e ½: la data di decorrenza è fissata al 30 giugno 2005 e la data di scadenza al 30 dicembre 2010.

C.7 Versamento del premio

A fronte delle prestazioni assicurate, è dovuto un premio da versare in unica soluzione. L'importo minimo che si può sottoscrivere è fissato in *EUR* 5.000,00.

Il premio versato costituisce interamente la base per la determinazione delle prestazioni, e coincide con il capitale nominale assegnato al contratto.

Il pagamento del premio deve essere effettuato presso uno dei soggetti abilitati dalla Società, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato alla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

C.8 Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contratto è riscattabile, solo totalmente, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. La richiesta può avvenire o per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società o per iscritto alla Sede della Società mediante lettera raccomandata.

La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di richiesta di riscatto contro il pagamento del relativo valore. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto fra il capitale nominale ed il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie (vedi precedente punto C.2) pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la richiesta di riscatto.

Esclusivamente allo scopo di evidenziare come il valore di riscatto dipende dall'andamento del valore unitario di riferimento delle suddette attività finanziarie, si possono considerare i seguenti esempi che ipotizzano il versamento di un premio unico pari a **EUR 10.000,00** al quale corrisponde un capitale nominale di **EUR 10.000,00**.

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3
Valore unitario di riferimento	102,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (€)	10.200,00	11.000,00	8.000,00
Valore di riscatto (€)	9.996,00	10.780,00	7.840,00

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore di riscatto: con l'operazione di riscatto i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore al premio versato.

C.9 Conclusione del contratto. Diritto di recesso

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene sottoscritta dal Contraente.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale

e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del Contratto la somma di **EUR** 25,00.

C.10 Pagamenti della Società

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto C.2 per eventuali situazioni di forza maggiore, la Società effettua i pagamenti – presso la sede della Società stessa o uno dei Soggetti abilitati – entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo del pagamento (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale), come specificato dalle Condizioni contrattuali; in caso contrario, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

C.11 Aspetti legali e fiscali

C.11.1 Legislazione e lingua applicabili

Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto in lingua italiana.

C.11.2 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

C.11.3 Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

C.11.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

C.11.5 Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

C.11.6 Regime fiscale dei premi

Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni ed è costituito da due componenti:

- **componente di rischio**, che rappresenta il costo della copertura per il caso di morte dell'Assicurato. Il 19% di tale importo è detraibile dall'IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14. La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure una persona fiscalmente a suo carico;
- **componente di risparmio**, che rappresenta il premio versato al netto della componente di rischio. Tale componente di premio non gode di alcun beneficio fiscale.

C.11.7 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di richiesta di riscatto, pagamento delle cedole o scadenza contrattuale

Il capitale corrisposto, a Beneficiari Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed il premio pagato che lo ha generato (componente di risparmio).

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (*equalizzatore*) qualora il reddito soggetto al prelievo si sia formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi. Tale coefficiente è finalizzato a rendere equivalente la tassazione operata all'atto dell'erogazione della somma liquidabile rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'equalizzatore non è operativo (non è stato emanato il decreto applicativo) ed è prevista la sua abrogazione.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

C.12 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A., **Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione – Servizio Clienti:**

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del re-

clamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Sezione D - Informazioni in corso di contratto

6

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

A richiesta del Contraente, da inoltrare per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio distaccato della Società (via Armorari, 4 – 20123 Milano), la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo.



CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO DI CAPITALE DIFFERITO INDICIZZATO CON CEDOLE E CON BONUS DI PREMORIENZA Tariffa 386.

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

A fronte del premio unico versato come evidenziato più avanti, l'assicurazione fornisce le seguenti prestazioni.

- a) In caso di vita dell'Assicurato, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati:
- a.1) alle date riportate nella tabella che segue, la cedola maturata, pari al capitale nominale per un'aliquota calcolata come illustrato al successivo Articolo 6;

	DATA MATURAZIONE CEDOLA	CEDOLA
1 ^a	30-dic-2006	fissa
2 ^a	31-dic-2007	variabile
3 ^a	30-dic-2008	variabile
4 ^a	30-dic-2009	variabile
5 ^a	30-dic-2010	variabile

a.2) alla scadenza del contratto il capitale nominale.

- b) In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società corrisponde ai Beneficiari designati il valore

dell'investimento aumentato di un bonus. Il valore dell'investimento è ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al successivo Articolo 7, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società riceve la denuncia del decesso. Il bonus, che non può comunque superare *EUR* 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

ETÀ ALLA DECORRENZA	MASCHI	FEMMINE
15-60	6,00%	15,00%
61-80	0,70%	1,00%
81-oltre	0,10%	0,10%

Le suddette prestazioni (ad eccezione del bonus per il caso di morte) sono caratterizzate dal rischio di controparte a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie, di cui all'Articolo 7, poste dalla Società a copertura degli impegni assunti, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere l'adempimento degli obblighi dell'emittente stesso relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni, nella stessa misura in cui l'emittente sarà in grado di far fronte ai rispettivi obblighi.

Il capitale nominale è pari al premio unico versato.

Articolo 2 – Opzioni

Il presente contratto non prevede opzioni a scadenza.

Articolo 3 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicu-

rato. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio dovuto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso (Articolo 5);
- richiesta di riscatto (Articolo 8);
- decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto (Articolo 1);
- scadenza contrattuale (Articolo 1).

Articolo 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Articolo 5 – Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso uno dei soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto

di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto la somma di *EUR* 25,00.

Articolo 6 – Modalità di indicizzazione

La prima cedola è pari al prodotto del capitale nominale per l'aliquota fissa del 4,0%.

Le cedole dalla seconda alla quinta sono ottenute dal prodotto del capitale nominale per il valore del paniere, purché positivo, calcolato alla data di osservazione. L'importo massimo di ogni singola cedola non potrà superare l'8,0%. Qualora venga pagata almeno una volta una cedola pari all'8% le cedole successive saranno almeno pari al 4,0%

Il valore del paniere alla data di osservazione viene calcolato come media aritmetica delle differenze tra:

- il rapporto tra il prezzo di ogni azione componente il paniere a tale data ed il suo prezzo alla data di fixing;
- l'unità.

Il paniere di riferimento è costituito dall'insieme di 10 titoli azionari elencati nella Tabella A, di cui al punto C.1.1.2 della Nota Informativa.

La data di fixing, riportata sulla scheda contrattuale, coincide con il 30/06/2005.

Le date di osservazione sono rispettivamente:

- per la seconda cedola, il 17/12/2007;
- per la terza cedola, il 16/12/2008;
- per la quarta cedola, il 16/12/2009;
- per la quinta cedola, il 16/12/2010.

Il valore del paniere alla data di osservazione viene calcolato come media aritmetica delle differenze tra:

- il rapporto tra il prezzo di ogni azione componente il paniere a tale data ed il suo prezzo alla data di fixing, con un massimo del 108%;
- l'unità.

Il prezzo di un'azione è:

- il suo prezzo di riferimento, nel caso in cui tale azione sia quotata sul mercato borsistico italiano;

oppure:

- il suo prezzo ufficiale di chiusura, nel caso in cui tale azione sia quotata su un mercato borsistico estero.

Qualora in occasione di una data di osservazione la borsa di quotazione relativa ad una o più delle azioni elencate nella Tabella A, di cui al punto C.1.1.2 della Nota Informativa risultasse chiusa, tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui tutte le borse che figurano nella predetta tabella risultino aperte.

Nel caso in cui si verifichi, in concomitanza con la data di fixing o con una delle date di osservazione, un evento che comporti la sospensione delle negoziazioni su una delle azioni incluse nel paniere di riferimento (ad esempio a causa di eccesso di rialzo o di ribasso oppure un evento di turbativa del mercato), tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui saranno state riprese le negoziazioni su quel titolo, a condizione che non siano passati più di cinque giorni dalla prefissata data durante i quali tutte le borse indicate nella precedente tabella risultino aperte. Altrimenti verrà considerata come data (di fixing o di osservazione) il quinto giorno successivo alla prefissata data, e si adotterà quale prezzo dell'azione il valore determinato dall'Agente per il Calcolo (Calyon).

Infine, nel caso in cui si verifichi un evento che esula dall'ordinaria amministrazione di una delle società emittenti i titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (quale ad esempio l'esclusione dalle quotazioni, una fusione, una scissione, una liquidazione), il titolo azionario potrà essere sostituito con un altro avente le medesime caratteristiche e verrà adottato quale prezzo rilevato in corrispondenza di una data di osservazione quello determinato dal predetto Agente per il Calcolo.

Articolo 7 – Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

Le attività finanziarie poste dalla Società a copertura degli impegni assunti sono costituite dal titolo strutturato denominato “Bear Stearns 5 ½ year Magnum Coupon 30/06/2005-30/12/2010” (codice ISIN XS0218234069) emesso da Bear Stearns Companies INC.

Il valore unitario di riferimento relativo alle suddette attività finanziarie viene determinato dall’Agente per il Calcolo. Sul quotidiano “Il Sole 24 ORE”, in corrispondenza della denominazione “Azione Più 30.12.2010”, viene pubblicato il valore unitario di riferimento relativo al primo giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in forma percentuale.

Articolo 8 – Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere, per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società o per iscritto alla sede della Società mediante lettera raccomandata, il riscatto totale del contratto. Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta contro il pagamento del valore di riscatto. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto tra il capitale nominale ed il valore unitario di riferimento pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di riscatto.

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento delle suddette attività finanziarie, i pagamenti della Società collegati al corrispondente valore dell’investimento vengono rinviati fino a quando il valore unitario di riferimento si rende nuovamente disponibile.

Articolo 9 – Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 10 – Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Articolo 11 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 12 – Pagamenti della Società

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o

uno dei Soggetti abilitati dalla Stessa, contro rilascio di regolare quietanza.

Qualora il pagamento della cedola maturata avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato al Beneficiario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

Per poter effettuare i pagamenti la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti al riscatto:** originale del contratto ed eventuali appendici; fotocopia di un valido documento di identità del Contraente; codice fiscale del Contraente.
- **per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:** originale del contratto ed eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; causa del decesso; originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 4 legge 4/1/1968, n°15, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;

- **per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale:** originale del contratto ed eventuali appendici; attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla scadenza del contratto; codice fiscale del Beneficiario.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Articolo 13 – Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

Articolo 14 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Articolo 15 – Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Maggio 2005

Il testo delle Condizioni di Assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi in Parma con atto del 26.05.2005 Repertorio n° 31499 Raccolta n° 7249.

